

Pagina 1

Centro di costo:

P.IVA: IT02807570342

P.IVA: IT02240470605

Riferimenti: C.U.P: B67H12003220006; C.I.G: 5744752F4E

Imballo:

Note:

NAPOLI NORD S.C.A R.L. - VIA ANNA MARIA ADORNI - 43121 - Parma - PR - P.IVA IT02807570342

Note:

Prestazioni: []

TOTALE IMPORTO IN EUR: 4.120,00

Non applicabile

Fornitore

N.B. Apporre timbri, data e firma in ogni pagina ed eventuali allegati

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Art. 1 Clausola di trasparenza.

1.1 Con la firma del presente il Fornitore dichiara:

- che non ha assunto - né direttamente né indirettamente - impegni o creato aspettative di carattere economico nei confronti di soggetti riferibili alla scrivente, nonché di persone comunque operanti nella struttura organizzativa della medesima o di loro aventi causa, impegni o aspettative aventi comunque attinenza con la partecipazione alle forniture in oggetto;

- in particolare, il fornitore non ha procurato in passato e non è attualmente tenuto a procurare, direttamente o indirettamente alcuna somma di denaro o altra utilità per attività o interventi di qualsiasi natura svolti nel suo interesse e connessi con la fornitura. In ogni caso di accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con il presente atto e/o di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni con esse assunti, il fornitore sarà obbligato a versare alla scrivente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 C.C., una penale di ammontare corrispondente al 30% (trenta per cento) del valore complessivo delle forniture (comprensivo, quindi, del valore di eventuali aggiunte e/o varianti), salvo il diritto della scrivente al risarcimento dell'eventuale maggior danno e salva la sua facoltà di risolvere eventualmente il contratto ai sensi dell'articolo 1456 C.C.

Art. 2 Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003.

2.1 Finalità e modalità del trattamento.

I dati già assunti dalla scrivente o che ad essa verranno in seguito comunicati o da essa acquisiti, saranno trattati per l'esecuzione del contratto, nonché per finalità gestionali, di statistica interna, commerciali, di tutela e di gestione del credito e per l'adempimento di obblighi di legge. Tali dati saranno trattati in parte con supporti cartacei ed in parte con strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallo stesso D.Lgs 196/2003 ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per assicurarne la riservatezza e la tutela dei diritti dell'interessato.

2.2 Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento delle attività può rendere più difficile, più costoso ed, in alcuni casi, impossibile l'esecuzione dei rapporti contrattuali. La sottoscrizione del presente contratto comporta il consenso al trattamento dei dati da parte della scrivente per le finalità sopra indicate.

2.3 Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.

I dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi, banche, associazioni e professionisti operanti in Italia e nei paesi membri della UE per le finalità sopra esposte. Essi potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a società controllanti, controllate e collegate, nonché comunicati ad autorità che siano a tale scopo preposte ed autorizzate per legge.

2.4 Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è la scrivente nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore e Responsabile dello stesso è il Responsabile

dei Sistemi Informativi pro tempore di Mipien S.p.A. con sede in Parma, Via A.M. Adorni 1.

2.5 Diritti dell'interessato.

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

dell'origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari.

3.1 Il Contraente si obbliga a comunicare entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, con raccomandata a r anticipata via fax, al Subcommittente gli estremi del conto dedicato/dei conti dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa in questione, che sarà/saranno accesi presso le banche o la società Poste italiane s.p.a..

3.2 La mancata o ritardata comunicazione dei dati sopra indicati legittima il Subcommittente a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Contraente, con semplice comunicazione scritta e fermo il diritto al risarcimento dei danni.

Comunque, in caso di mancata o tardata comunicazione dei dati sopra indicati, i pagamenti non potranno avvenire nei termini concordati, senza che ciò dia diritto al Contraente ad alcuna somma a titolo di indennizzo, risarcimento danni ecc. né alla corresponsione di interessi.

Resta fermo restando l'obbligo del Contraente di procedere nei termini alle comunicazioni di cui al comma 7 dell'art. 3 legge citata alla stazione appaltante.

3.3 Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 e si obbliga ad inserire analoga clausola anche negli eventuali subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui all'oggetto, obbligando anche i propri subcontraenti ad inserire negli eventuali subcontratti di livello successivo detta clausola, pena la nullità dei subcontratti che ne fossero privi.

Ferme le sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 13 agosto 2010, il presente contratto si risolverà di diritto, con semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 c.c. del Subcommittente, nel caso in cui il Contraente esegua transazioni senza avvalersi delle banche o della società Poste italiane s.p.a. così come in tutti i casi in cui il Subcommittente abbia notizia dell'inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, fermi gli obblighi di comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

3.4 Il Contraente si obbliga ad inserire analoga clausola risolutiva espressa negli eventuali subcontratti stipulandi relativamente ai lavori in questione, obbligando anche i propri subcontraenti ad inserire negli eventuali subcontratti di livello successivo detta clausola.

In relazione agli obblighi di cui alla legge 136/2010, si rende noto che il Codice Unico Progetto CUP attribuito all'opera è B67H12003220006 ed il codice CIG è 5744752F4E.

Art. 4 Verifica antimafia.

4.1 Il Contraente prende espressamente atto che il presente contratto è soggetto all'osservanza delle leggi e regolamenti in materia antimafia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo D.P.R. 252/98 e ss. mm. e ii., D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

4.2 Inoltre, il contratto è risolutivamente condizionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011 all'eventuale sopravvenire di esiti positivi delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 252/1998 e ss. mm. e ii., ora art. 84 e 91 D.lgs. 159 del 6.9.2011. Qualora a seguito delle verifiche da parte della competente Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2 d.p.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss. mm. e ii. (ora art. 94 D.lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii.), per fatto e colpa del Contraente con conseguente estromissione dal cantiere dello stesso Contraente e dei suoi eventuali subcontraenti e salvo il risarcimento del danno.

4.3 Fermo quanto previsto dalla normativa di settore vigente al momento del rilascio delle informazioni prefettizie cosiddette antimafia.

pag. 2 di 4

4.4 Il Contraente, con la stipula del presente contratto, si impegna pertanto a trasmettere al Subcommittente i documenti necessari per la richiesta di informazioni prefettizie cosiddette antimafia almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio della fornitura.

4.5 Resta inteso che, nulla ricevendo entro tale data, il Subcommittente potrà ritenere risolto il presente contratto, per fatto e colpa del Contraente.

4.6 Il Contraente, altresì, si impegna a comunicare al Subcommittente ogni variazione dei dati riportati nel proprio certificato camerale intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia, in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fino al completamento delle prestazioni affidate.

4.7 Tale impegno vale anche per le eventuali imprese terze subcontraenti del Contraente, delle quali dovrà fornire al Subcommittente i dati e la documentazione sopra indicata prima di procedere alla stipula di subcontratti.

Art. 5 Protocollo di Legalità.

5.1 Il Contraente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità (in allegato), sottoscritto nell'anno 2007 tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

5.2 Il Contraente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

5.3 Il Contraente si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò al fine di consentire, all'immediata, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, attivazione di ogni conseguente iniziativa.

5.4 Il Contraente dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca all'autorizzazione al contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98 ora D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico del Contraente, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predetti penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Subcommittente, del relativo importo delle somme dovute al Contraente in relazione alla prima erogazione utile.

5.5 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art. 6 Clausole ex L. 13 agosto 2010, n. 136.

6.1 (Solo in caso di fornitura franco cantiere) Il Fornitore si impegna espressamente ad osservare e garantisce l'osservanza anche da parte dei propri subcontraenti dell'art. 4 della L. 13 agosto 2010 n. 136 (rubricato "controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali"), ai sensi del quale "Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi".

6.2 Le maestranze del Fornitore impiegate in cantiere di cui al presente contratto dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione.

6.3 Nel caso di lavoratori autonomi, la summenzionata tessera deve contenere anche l'indicazione del Subcommittente.

Art. 7 Obbligo di osservanza del Codice etico dell'Impresa Pizzarotti & c s.p.a.

7.1 Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto, il codice etico di cui si è dotata l'Impresa Pizzarotti & c. s.p.a. e che è disponibile in Internet presso il sito ufficiale dell'Impresa Pizzarotti & c. s.p.a. <http://www.pizzarotti.it> (nel percorso "Azienda", "codice etico"), e ad adottare tutte le prassi e tutti gli atti interni organizzativi necessari e/o opportuni al fine di conseguire l'osservanza del suddetto codice etico da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori senza eccezione alcuna".

Art. 8 Foro competente in via esclusiva.

8.1 Tutte le controversie concernenti il Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Parma.

N.B: apporre timbri, data e firme in ogni pagina ed eventuali allegati